

STATUTO

afidamp

**ASSOCIAZIONE FABBRICANTI E FORNITORI ITALIANI
ATTREZZATURE MACCHINE PRODOTTI E SERVIZI
PER LA PULIZIA PROFESSIONALE**

L'ASSOCIAZIONE È STATA COSTITUITA, A MILANO, IL 19 febbraio 1981
(atto N. 35826 di Repertorio, N. 7351 di Raccolta, del notaio Mario Galbiati)

Gli aggiornamenti dello Statuto sono avvenuti a seguito di deliberazioni assembleari del:
21 aprile 1997; 29 novembre 1999; 6 maggio 2002; 20 settembre 2004; 15 dicembre 2015; 17 settembre 2019;
2 settembre 2020

Sezione I COSTITUZIONE-SEDE-SCOPI

Articolo 1

È costituita l'Afidamp - Associazione Fabbricanti e Fornitori Italiani Attrezzature Macchine Prodotti e Servizi per la Pulizia, di seguito denominata "Associazione".

La sede dell'Associazione è in Milano, Via Felice Casati n. 32.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia e all'estero, unità locali operative; spetta invece all'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare l'istituzione di sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Costituisce parte integrante del presente Statuto il Codice Etico, alla cui osservanza sono tenuti agli associati ed i loro rappresentanti, che con la partecipazione all'Associazione riconoscono – tra i suoi valori fondanti – il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali ed in particolari mafiose nonché con soggetti che facciano ricorso a comportamenti contrari alla legge. Con l'adesione all'Associazione ciascun associato si impegna a respingere ogni forma di estorsione, usura od altre tipologie di reato che siano perpetrate da organizzazioni criminali ed in particolare mafiose, e a collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'Associazione, ogni episodio di attività illegale di cui dovesse essere vittima.

Articolo 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione si propone e persegue le seguenti finalità:

- a) rappresentare e tutelare, con l'osservanza del presente Statuto e del Codice Etico, gli interessi degli associati nei confronti di Autorità, Enti, Organizzazioni, Associazioni simili, nazionali ed esteri;
- b) divulgare al pubblico, all'utenza specializzata e alle competenti istituzioni dello Stato e delle sue articolazioni territoriali, la conoscenza dei metodi e delle tecniche appropriate per una soluzione professionale ed efficace dei problemi della pulizia, dell'igiene e della sanificazione ambientale;
- c) promuovere ogni iniziativa finalizzata a sviluppare in termini di qualità e quantità la produzione italiana in campo nazionale ed estero;
- d) promuovere la crescita del mercato e la diffusione della tecnologia italiana di macchine, attrezzi e prodotti per la pulizia;
- e) diffondere la cultura del Pulito e dell'igiene come requisito essenziale per il vivere sano.

Le principali iniziative per conseguire le finalità istituzionali sono:

- 1) favorire i rapporti tra gli Associati e incentivare la professionalità del settore;

STATUTO

- 2) analizzare specifici temi e problemi economici, produttivi e tecnologici, imprenditoriali, commerciali e distributivi;
- 3) incrementare e codificare regole deontologiche che tutelino il settore in ogni ambito;
- 4) agevolare la risoluzione di eventuali conflitti tra gli Associati e tra questi e i loro interlocutori commerciali e professionali;
- 5) raccogliere ed elaborare dati e notizie per una migliore e aggiornata conoscenza del mercato e costituire una biblioteca tecnica specializzata;
- 6) promuovere, organizzare e gestire congressi, seminari di studio e corsi di formazione e informazione, direttamente o tramite terzi;
- 7) promuovere l'organizzazione, la gestione, la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere, direttamente o tramite terzi;
- 8) curare i rapporti con i mezzi di informazione e la stampa specializzata;
- 9) aderire ad associazioni o enti nazionali e/o internazionali con finalità analoghe e/o compatibili;
- 10) impegnarsi nelle forme e nei modi più opportuni per il conseguimento dei predetti fini.

Articolo 3 (ex art. 2)

L'Associazione ha carattere nazionale, è rigorosamente apolitica, apartitica e volontaria e non persegue fini di lucro. Non può distribuire utili anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salve le attività economiche consentite dalla legge.

L'associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi statutari. A tale scopo l'associazione può partecipare ad una o più società e partecipare alle reti d'impresa.

L'Associazione persegue i propri scopi nel pieno rispetto della legalità e della correttezza e l'appartenenza all'Associazione impone parimenti a tutti i Soci di svolgere la loro attività nel pieno rispetto della legalità e della correttezza, e ciò sia nelle relazioni con gli altri Soci che con i terzi.

L'appartenenza all'Associazione comporta l'automatica adesione degli Associati ad Associazioni o Enti con le quali l'Associazione abbia stipulato specifici accordi in tal senso ed implica l'osservanza della conseguente disciplina.

Sezione II

SOCI

Articolo 4

L'Associazione si compone di un numero di soci illimitato e potranno farne parte imprese operanti sul territorio nazionale e/o internazionale, persone fisiche o giuridiche,

STATUTO

Associazioni, Enti, Istituti pubblici e/o privati che operano nel campo della pulizia e della sanificazione degli ambienti e/o che ne condividano scopi ed interessi.

Possono aderire ad Afidamp le seguenti tipologie di imprese, cui competono distinti diritti:

A) Soci ORDINARI

Sono le imprese nazionali, o estere ma con stabile organizzazione in Italia, che fabbrichino con prevalenza e continuità, anche tramite terzi, beni di consumo per la pulizia l'igiene e la sanificazione ambientale ivi compresi il settore cartaceo, dell'abbigliamento da lavoro e antinfortunistico, Ho.Re.Ca., disinfestazione, lavanderia, pulizia urbana e quant'altro rientrante nel "global service", ovvero che tali beni importino o esportino con proprio marchio o altro segno distintivo.

Le categorie merceologiche dei Soci Ordinari sono qui di seguito elencate:

- a) Macchine;
- b) Carta;
- c) Attrezzature/Fibre/Panni;
- d) Prodotti Chimici;
- e) Componenti/Accessori/altro.

B) Soci DISTRIBUTORI

Sono le imprese nazionali, o estere ma con stabile organizzazione in Italia, che distribuiscano e/o rivendano, con prevalenza e continuità, beni di consumo per la pulizia l'igiene e la sanificazione ambientale ivi compresi il settore cartaceo, dell'abbigliamento da lavoro e antinfortunistico, Ho.Re.Ca., disinfestazione, lavanderia, pulizia urbana e quant'altro rientrante nel "global service", ovvero che tali beni distribuiscano con proprio marchio o altro segno distintivo.

I Soci Distributori hanno diritto di intervenire nelle assemblee ma non hanno diritto di voto. Ogni due anni eleggono un Comitato Esecutivo che nomina il Presidente e il Vice Presidente della sezione Distributori i quali entrano di diritto a far parte del Consiglio Direttivo Afidamp e hanno diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

C) Soci SOSTENITORI

Sono le imprese di global service che operano stabilmente in Italia, condividono gli scopi dell'Associazione e contribuiscono al loro raggiungimento. Hanno diritto di intervenire nelle assemblee; non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali.

D) Soci AGGREGATI

Sono tutte quelle persone fisiche o giuridiche, Associazioni, Enti ed Istituti pubblici o privati che, pur non rientrando pienamente nel mondo della pulizia professionale, ne siano comunque interessati, condividano gli scopi dell'Associazione e intendano favorirne il raggiungimento.

I Soci Aggregati hanno diritto di intervenire nelle assemblee ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali.

E) AMBASSADORS

Sono nominati, con voto unanime, dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più Consiglieri tra le preminenti personalità in campo universitario, scientifico, culturale, industriale o commerciale che abbiano manifestato la loro disponibilità a collaborare al raggiungimento degli scopi associativi e la cui presenza possa dare lustro all'immagine dell'Associazione. Gli Ambassadors possono ricevere l'incarico onorifico di rappresentare l'Associazione all'esterno. Gli Ambassadors non corrispondono alcuna quota associativa, hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esprimere il loro parere sugli argomenti all'ordine del giorno, ma non hanno diritto al voto e non sono eleggibili a cariche sociali.

Articolo 5 (ex art. 4) - Procedura di ammissione

L'ammissione dei Soci avviene a seguito di domanda che deve essere presentata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell'ente richiedente ed indirizzata all'Associazione. La domanda deve contenere espressa dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

La domanda per l'ammissione alla categoria dei Soci ORDINARI deve specificare la categoria merceologica di appartenenza tra quelle indicate al precedente art. 4.

Ogni decisione inerente all'ammissione o alla conservazione della qualità di Associato è riservata al Consiglio Direttivo, cui sono riconosciuti poteri di approfondimento e controllo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti necessari e sufficienti.

Instaurato dalla data di accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di adesione, il rapporto associativo ha durata minima sino al 31 dicembre dell'anno successivo. L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il Socio non receda, mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

L'adesione all'Associazione determina in capo a ciascun associato l'obbligo di versare il contributo annuale deliberato all'uopo dal Consiglio Direttivo. Il contributo è dovuto per intero anche per l'anno in corso al momento dell'accettazione della domanda di adesione. In casi eccezionali, il Consiglio Direttivo può decidere di ridurre o condonare il pagamento della quota associativa ad un associato che si trovi in comprovate difficili situazioni economiche/finanziarie.

Gli associati devono comunicare per iscritto all'Associazione, senza ritardo, ogni modifica al proprio oggetto sociale o alla compagine societaria (ivi comprese fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc.), nonché l'eventuale avvio di procedure fallimentari o concordatarie.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 6 (ex art. 4) - Designazione rappresentante in Associazione

Gli associati che non siano persone fisiche designano per iscritto la persona incaricata a rappresentarle a ogni effetto presso l'Associazione e i suoi organi.

Ciascun rappresentante non può rappresentare più di un Associato. Tale designazione s'intende senza riserve e con promessa di rato e valido per l'operato del rappresentante.

Ogni variazione della persona designata a rappresentare l'azienda deve essere comunicata per iscritto all'Associazione, pena l'inefficacia della diversa nomina.

Qualora la persona precedentemente designata ricopra una carica sociale, la revoca della designazione comporta sempre la decadenza dalla stessa carica; il soggetto revocato non può conservare la carica ottenendo una delega diversa da quella che aveva al momento della nomina così come la nomina di un diverso rappresentante non comporta la trasmissione della carica in capo a costui.

Articolo 7 (ex art. 6) - Diritti e Doveri degli Associati

I Soci Ordinari hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Associazione.

I Soci Sostenitori hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali e di servizio, escluse tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte della Associazione.

Ogni Socio in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto a un voto che può esprimere anche per tramite del delegato. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 non hanno diritto di voto i Soci Distributori, a parte Presidente e Vice Presidente, i Soci Sostenitori, i Soci Aggregati e gli Ambassadors.

I Soci Distributori hanno diritto di riunirsi in un'assemblea che verrà convocata ogni due anni, in tempo utile da consentire l'elezione di Presidente e Vice Presidente prima dell'assemblea Afidamp per il rinnovo del Consiglio Direttivo, eleggerà un Comitato Esecutivo che si riunirà ogni volta che si renderà necessario e comunque non meno di due volte l'anno.

Il Comitato Esecutivo dei Soci Distributori nominerà un presidente e un vice-presidente che entreranno di diritto a far parte del Consiglio Direttivo di Afidamp.

Presidente e vice-presidente avranno diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinaria Afidamp.

Le richieste di associazione di una azienda Distributrice vengono valutate ed eventualmente accettate dal Consiglio Direttivo di Afidamp.

Il Comitato Esecutivo dei Soci Distributori avrà i seguenti compiti:

- Decidere le quote associative relative alla categoria Distributori previa approvazione del Consiglio di Afidamp
- Pianificare le attività della categoria Distributori e realizzarle previa condivisione con l'organo Direttivo di Afidamp.

STATUTO

Afidamp metterà a disposizione della categoria Distributori un budget definito dal Consiglio per gestire le proprie attività.

Ciascun Socio Ordinario ha diritto di candidarsi alle cariche elettive secondo le disposizioni previste dal presente Statuto solo se associato da almeno due anni alla data di scadenza dell'organo da eleggere.

Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Associazione nonché, di utilizzare il logo Afidamp relativo all'anno di associazione.

L'adesione alla Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

L'attività degli associati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e senza mai ledere l'immagine degli altri associati o delle aziende del settore.

In particolare il Socio:

- si impegna a partecipare alla vita associativa;
- si impegna a considerare le convenzioni ed ogni altro accordo stipulato dalla Associazione
- si impegna a fornire alla Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento dell'"Anagrafica Afidamp" o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- è obbligato a versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Associazione
- è obbligato a fornire annualmente i dati sul proprio fatturato e altri dati, richiesti dall'Associazione o da suoi intermediari, per indagini sul settore.

Nessuna limitazione è posta alla contemporanea affiliazione delle imprese associate ad altre organizzazioni di rappresentanza nazionali ed estere diverse dalla Associazione.

Articolo 8 (ex art. 5) - Recesso

Il Socio può recedere dall'Associazione comunicando le sue dimissioni con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio. Sono accettate anche e-mail via Pec purché rispettino la scadenza data.

Ai soli fini del contributo associativo il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza del biennio d'impegno.

Comunicazioni tardive obbligano comunque il recedente al versamento del contributo per il biennio successivo.

Articolo 9 (ex art. 21) - Cause di esclusione e sospensione

Ciascun Associato può essere escluso dall'Associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo assunta all'unanimità.

Costituiscono cause di esclusione:

- a) l'aver subito, successivamente alla costituzione del rapporto associativo, condanne anche non definitive per delitti dolosi o condanne ai sensi delle leggi in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- b) l'aver intrattenuto rapporti con organizzazioni criminali o comunque con soggetti che facciano ricorso a comportamenti contrari alla legge;
- c) l'aver omesso di informare l'Associazione o di denunciare alle forze dell'ordine ogni episodio di attività illegale di cui l'Associato sia stato vittima;
- d) l'essere stati destinatari, successivamente alla costituzione del rapporto associativo, di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa antitrust;
- e) l'aver omesso o ritardato il pagamento dei contributi associativi;
- f) l'aver compiuto gravi e/o ripetute inosservanze dello Statuto Sociale e/o del Codice Etico;
- g) l'aver disatteso la decisione del Collegio dei Probiviri in una controversia di cui l'Associato sia parte.

Qualora non venga raggiunta l'unanimità dei consensi necessaria all'esclusione, con voto assunto a maggioranza dei presenti (escluso il voto dell'azienda oggetto dell'esclusione se facente parte del Consiglio Direttivo), il Consiglio Direttivo può, per i medesimi casi previsti per l'esclusione, deliberarne la sospensione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

La sospensione, che come l'esclusione assume efficacia dal momento della delibera del Consiglio Direttivo, determina la temporanea interruzione dei diritti derivanti dal rapporto associativo, ivi compreso quello di partecipare e deliberare alle assemblee, e causa l'immediata decadenza da ogni organo associativo.

Durante il periodo di sospensione l'Associato è tuttavia in ogni caso tenuto ad osservare i principi ed il Codice Etico dell'Associazione, ed a promuoverne gli scopi.

Sezione III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 (ex art. 3) - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente dell'Associazione;
- d. il Vicepresidente Vicario dell'Associazione;
- e. il Direttore Generale;
- f. i Gruppi di Lavoro;
- g. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 11 (ex art. 7) - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione e la volontà che esprime è sovrana. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'assemblea.

L'Assemblea è costituita dai Soci che hanno versato regolarmente le quote associative e che non siano stati sospesi dall'associazione.

Possono partecipare ad essa anche i Soci Sostenitori, i Soci Aggregati e gli Ambassadors ma della loro presenza non si tiene conto nel computo del quorum costitutivo e deliberativo.

Il rappresentante designato da ciascuna azienda ha diritto a un voto e può essere portatore di non più di due deleghe di aziende associate aventi diritto di voto, pure esse in regola con il pagamento delle quote.

I membri del Consiglio Direttivo possono invece essere portatori di un massimo di tre deleghe di Aziende associate.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto su apposito modulo fornito dall'Associazione.

Articolo 12 (ex art. 9) – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata, di norma, almeno una volta all'anno entro il primo semestre per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) nomina il Collegio dei Proviviri;
- c) approva il rendiconto annuale;
- d) delibera eventuali contribuzioni straordinarie aggiuntive dei Soci;
- e) delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da tanti Associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria degli Associati è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata o e-mail, spedito almeno quattordici giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente fino a sette giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora tanto della prima quanto della seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo, ovvero su domanda motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un quarto degli Associati aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presenti fisicamente o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti; è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente

Vicario e o, in loro assenza, da colui che, dei presenti, sia o rappresenti l'Associato con la più elevata anzianità di adesione all'Associazione

L'Assemblea nomina tra i presenti il Segretario dell'Assemblea per la stesura del verbale. Il verbale sarà redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Le delibere devono essere rese disponibili per gli Associati con criteri e forme idonee, normalmente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 13 (ex art. 8) – Esercizi e rendiconto

L'esercizio dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Una bozza del rendiconto d'esercizio, consuntivo e preventivo, deve essere stilata a cura del Consiglio Direttivo ed inviata a tutti gli Associati aventi diritto di voto, o pubblicata sul sito web dell'Associazione in sezione accessibile agli Associati aventi diritto di voto, almeno quattordici giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea.

Articolo 14 (ex art. 10) –Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria degli Associati è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, esclusivamente per la modifica dello Statuto, per questioni di particolare rilevanza per la vita e la gestione dell'Associazione o per lo scioglimento anticipato all'Associazione secondo le norme di legge.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita se è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Obblighi e modalità di convocazione e partecipazione sono disciplinati dai precedenti artt. 11 e 12.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Ordinari.

Per la proposta di modifica dello Statuto, il Consiglio Direttivo provvede ad inviare ai Soci aventi diritto di voto, o a pubblicarlo sul sito web dell'Associazione in sezione a costoro accessibile, il testo integrale dello Statuto, recante chiara evidenza delle modifiche o delle integrazioni, almeno quattordici giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea.

Fermo quanto previsto dall'art. 12, per la proposta di modifica avanzata dal quarto dei Soci Ordinari, la domanda di convocazione dell'assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto deve essere contestualmente accompagnata dall'invio, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, del testo integrale dello Statuto recante chiara evidenza delle modifiche o delle integrazioni richieste.

Successivamente il Consiglio Direttivo provvederà a rendere pubblico il documento ai Soci aventi diritto di voto, con le modalità di cui sopra.

Articolo 15 (ex art. 11) – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, da sette a nove, eletti dall'Assemblea Ordinaria, almeno due dei quali debbono sempre appartenere, per motivi di continuità e salvo che nessuno di costoro rinnovi la propria candidatura, al Consiglio Direttivo uscente.

Salvo quanto previsto all'art. 17, il Consiglio Direttivo deve essere composto da almeno un rappresentante dei Soci Ordinari per ciascuna delle categorie merceologiche previste dall'art. 4, salvo che per una o più di esse non pervenga nei termini alcuna candidatura, e da due rappresentanti dei Soci Distributori nominati dal Comitato Esecutivo della categoria Distributori.

Tra i Soci Ordinari possono candidarsi ed essere eletti coloro che, al momento della candidatura:

- a) siano titolari di impresa individuale associata;
- b) siano componenti degli organi amministrativi delle società associate;
- c) siano dirigenti od institori delle imprese associate.

La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere dichiarata mediante delibera del Consiglio medesimo senza computare nel quorum costitutivo e deliberativo il componente decaduto.

Non possono candidarsi ed essere eletti più di due consiglieri che appartengono a Società facenti parte di un medesimo gruppo di imprese, intendendosi per tali le Società controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché quelle per le quali il rapporto di controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società.

Articolo 16 (ex art. 11) – Procedura di voto del Consiglio Direttivo

Ciascun Socio Ordinario potrà far pervenire all'Associazione, il nome del proprio candidato con semplice comunicazione alla segreteria, a mezzo email, fino al giorno prima della data della prima convocazione o, se deserta, della data della seconda convocazione.

La comunicazione dovrà contenere nome e cognome del candidato, unitamente ad una dichiarazione nella quale il candidato asseveri di possedere almeno una delle qualifiche di cui al precedente art. 15.

Almeno cinque giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea il Consiglio Direttivo provvederà a dare notizia delle candidature mediante email agli associati oppure pubblicazione sul sito web dell'Associazione, con indicazione della categoria merceologica di ciascuna impresa associata che ha presentato la candidatura medesima. Gli associati che invieranno la propria candidatura dopo quella data non potranno beneficiare della visibilità data agli altri.

Nel caso in cui il numero di candidati Soci Ordinari, compresi quelli appartenenti al Consiglio Direttivo uscente, dovesse risultare inferiore a cinque, dovrà essere convocata

una nuova apposita Assemblea fissata in una data non precedente ai sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Ciascun associato Ordinario e i due rappresentanti dei Soci Distributori, dovranno esprimere, con voto segreto su apposita scheda predisposta dall'associazione, un numero minimo di cinque ed un numero massimo di sette preferenze che rispettino i criteri di cui al precedente art. 15.

Saranno considerate valide soltanto le schede di voto che riportino minimo cinque e massimo sette preferenze.

Dei Soci Ordinari risulteranno eletti, tra quelli candidati:

- a) i due consiglieri uscenti che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
- b) i candidati che, per ciascuna categoria merceologica, escluse quelle di pertinenza dei due consiglieri eletti ai sensi della precedente lettera a), abbiano conseguito il maggior numero di voti;
- c) gli eventuali ulteriori candidati che, esclusi quelli di cui ai punti precedenti, abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Nel caso in cui vi siano uno o due soli candidati tra i membri del Consiglio Direttivo uscente, costui/costoro si considereranno eletti di diritto ed il numero di eletti di cui alla precedente lett. b) sarà rispettivamente di quattro o di tre; nel caso in cui non vi siano candidati tra i membri del Consiglio Direttivo uscente, il numero di eletti di cui alla precedente lett. b) sarà di cinque.

Si considererà eletto, ai sensi della precedente lett. c), il maggior numero di candidati tale per cui il Consiglio Direttivo risulti sempre di numero dispari purché nella misura complessiva massima di nove.

In caso di parità prevarranno coloro i quali siano stati candidati dal Socio con maggiore anzianità di iscrizione. In caso di parità di anno di iscrizione e nell'impossibilità di accertarne la data esatta, si procede per estrazione a sorte.

Articolo 17 (ex art. 12) – Durata e Compiti del Consiglio Direttivo

I componenti il Consiglio Direttivo possono essere rieletti e durano in carica sino all'approvazione del rendiconto dell'esercizio successivo alla loro elezione, o sino a revoca o dimissioni.

Il Presidente riceve l'incarico per un mandato di due anni e può essere rieletto consecutivamente solo per un secondo mandato.

Il Consiglio designa senza indugio tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente Vicario; Il Consiglio Direttivo può riunirsi in qualsiasi luogo, è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente Vicario ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal

STATUTO

Direttore Generale. Le delibere verranno rese disponibili per gli Associati con criteri e forme idonee.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di video audio telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più componenti, subentrerà per ciascuno di costoro il primo dei non eletti nella categoria merceologica dei membri decaduti, dimessi o deceduti. In assenza subentrerà colui che, tra i non eletti, abbia conseguito il maggior numero di voti indipendentemente dalla categoria merceologica e, in ipotesi di ulteriore assenza, il Consiglio resterà in carica sino al termine del mandato nel numero di componenti superstiti.

Nel caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente i consiglieri, una volta messe in atto le procedure per la nomina del nuovo consigliere, procederanno alla nomina del nuovo Presidente o Vice presidente.

Decadranno automaticamente dalla carica di componente del Consiglio Direttivo coloro i quali abbiano riportato, durante il mandato, condanne penali definitive per delitti dolosi. Potranno essere dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei componenti esclusi quelli in relazione ai quali viene assunta la delibera:

- a) i consiglieri che sommino un numero di assenze superiore ad un terzo delle riunioni tenute nell'arco di ciascun esercizio;
- b) i consiglieri che siano stati candidati da Soci che non siano in regola con il pagamento dei contributi associativi;
- c) i consiglieri che siano stati candidati da Soci per i quali si sia interrotto il rapporto associativo;
- d) i consiglieri che siano risultati inadempienti – o che siano stati candidati da soci inadempienti – ai valori fondanti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo agisce in adempimento delle finalità associative e delle decisioni assembleari.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'attuazione dello scopo nonché per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti, tra l'altro, i seguenti compiti e poteri:

- a) predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- b) ammettere i Soci e vigilare sulla continuità della presenza delle condizioni per l'ammissione all'Associazione;
- c) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale determinandone i poteri;
- d) determinare le quote, anche di ammissione, ed i contributi da versarsi da parte dei Soci;
- e) nominare rappresentanti o delegati dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituti ed organizzazioni in genere, nazionali ed esteri, scegliendoli

STATUTO

- preferibilmente tra coloro che non siano membri del Consiglio Direttivo dando loro le istruzioni cui attenersi;
- f) emanare, modificare e revocare regolamenti interni all'Associazione e regolamenti in materia di ammissibilità delle imprese all'Associazione;
 - g) convocare l'Assemblea;
 - h) nominare il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
 - i) deliberare la sospensione ed esclusione dei Soci
 - j) nominare gli organi amministrativi o i componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dall'Associazione.

Articolo 18 (ex art. 12 e 13) – Presidente e Vicepresidente Vicario

Il Presidente dura in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto a tale carica consecutivamente solo per un secondo mandato.

Il Presidente dell'Associazione:

- attua le delibere del Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi;
- dirige l'opera del Direttore Generale, nell'ambito delle attribuzioni assegnate dal Consiglio Direttivo, controlla e coordina il lavoro dell'Associazione nello spirito dello Statuto;
- illustra il rendiconto annuale che, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, deve essere portato all'esame di un Revisore iscritto all'albo ed in Assemblea;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

Il Vicepresidente Vicario dell'Associazione:

- sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza e/o di impedimento; ne assume le funzioni, sia nell'ambito dell'Associazione, sia nei rapporti con i terzi.

Articolo 19 (ex art. 14) – Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo sceglie un Direttore Generale tra soggetti che non abbiano rapporti di dipendenza o collaborazione sotto qualsiasi forma con le imprese associate e che non abbiano in esse alcun interesse.

Il Direttore esercita le funzioni che gli sono date dal Consiglio Direttivo con apposite deleghe che possono essere assegnate o revocate in qualsiasi momento.

Il Direttore Generale sovrintende e coordina gli uffici dell'Associazione sotto il diretto controllo del Presidente. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, nelle quali svolge le funzioni di Segretario.

Articolo 20 (ex art. 15) – Gruppi di lavoro

In seno all'Associazione possono essere istituiti, con delibera del Consiglio Direttivo, Gruppi di Lavoro con il compito di studiare ed approfondire particolari tematiche inerenti

all'attività ed agli scopi dell'Associazione. I Gruppi di Lavoro sono aperti, anche successivamente alla loro costituzione, a tutti gli Associati che desiderino farne parte ed, eccezionalmente, alle riunioni possono partecipare anche esponenti di aziende non associate benché del settore.

E' fatto assoluto divieto di stabilire o di discutere, nell'ambito dei Gruppi di Lavoro ed in generale in seno all'Associazione, intese, pratiche od altri atti che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o comunque falsare il gioco della concorrenza.

Ogni Gruppo di Lavoro è coordinato da un Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, appartenente preferibilmente allo stesso Consiglio Direttivo ma, all'occorrenza, esserne esterno ed è tenuto ad informare regolarmente il Consiglio Direttivo delle attività svolte.

Il Responsabile del Gruppo di Lavoro rappresenta ufficialmente il gruppo in eventuali eventi pubblici.

Ciascun Gruppo di Lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento su delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun Gruppo di Lavoro redige, al termine di ciascuna seduta ed a cura del Responsabile, un verbale delle attività svolte che deve essere comunicato, anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito web, a tutti i componenti del Gruppo medesimo.

Articolo 21 (ex art. 16) – Collegio dei Revisori

Per la revisione legale dei conti il Consiglio Direttivo deve nominare un Revisore dei conti tra i soggetti iscritti all'apposito albo o registro previsto dalla normativa in vigore al momento della nomina. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Articolo 22 (ex art. 17) – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e due supplenti, di cui in entrambi i casi almeno uno Associato ed uno esperto in diritto, eletti dall'Assemblea tra una lista proposta dal Consiglio Direttivo; dura in carica sino al termine dell'esercizio successivo alla loro nomina ed i componenti sono rieleggibili. Tale funzione è incompatibile con ogni altra carica sociale.

I Probiviri eleggono nel proprio interno il Presidente, il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto.

Al Collegio dei Probiviri compete su istanza scritta inviata al Presidente del Collegio da ciascun Associato od organo associativo:

STATUTO

a) il giudizio, su tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, ivi comprese le controversie relative ai provvedimenti di esclusione e sospensione;

b) l'esame e l'eventuale decisione, per accordo e su specifico mandato degli Associati in lite, sulle controversie tra loro insorte.

Nelle controversie di cui alla lett. a) la decisione del Collegio dei Probiviri, assunta a maggioranza ed entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Presidente, costituisce causa di improcedibilità di qualsivoglia giudizio avanti all'autorità giudiziaria. I componenti del Collegio che dovessero avere un qualsiasi interesse, anche indiretto, nella controversia sottoposta al loro esame, così come in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza hanno il dovere di astenersi e di darne segnalazione al Presidente del Collegio, che provvede alla sostituzione del componente astenuto mediante sorteggio a sorte tra i due supplenti.

Articolo 23 (ex art. 18) – Cariche Sociali

Le cariche sociali, assunte da Associati e non, non sono retribuite, salva diversa motivata decisione del Consiglio Direttivo, revocabile in Assemblea.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per le funzioni svolte,.

Le cariche sociali previste dal presente Statuto possono essere revocate in qualsiasi momento, prima della scadenza del mandato, dallo stesso organo che le ha elette.

Articolo 24 (ex art. 19) – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è formato:

- * dalle quote annuali degli Associati;
- * dai proventi per attività associative;
- * dalle eccedenze annuali di bilancio;
- * da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- * dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- * dai proventi per l'organizzazione, la gestione o la partecipazione a società, manifestazioni fieristiche, congressi, seminari, corsi di formazione.

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salve le ipotesi previste per legge.

Gli esercizi sociali decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Gli Associati dimissionari e gli Associati esclusi non possono pretendere una quota del patrimonio sociale né la quota associativa o una parte di essa.

Articolo 25 (ex art. 20) – Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone il mandato e stabilendo la destinazione del patrimonio netto risultante dallo scioglimento stesso.

Articolo 26 (ex art. 22)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.
